

Maela Carletti, Didier Lett*

Le scritture giudiziarie delle città tra XIII e XVI secolo: casi europei a confronto

1. Negli ultimi trent'anni si è registrato un sempre maggior interesse degli storici verso la pratica della scrittura¹. La fine dell'epoca medievale, segnata dalla «rivoluzione documentaria»² nei governi dei comuni italiani e nelle amministrazioni statali e papali, rappresenta il momento ideale per esaminare la produzione della parola scritta in tutta la sua materialità, la costruzione, conservazione e classificazione degli archivi e il loro utilizzo (in termini di distribuzione e pubblicazione) come strumento di governo. All'interno di questa produzione molto diversificata, il documento giudiziario gioca un ruolo fondamentale, tanto più che richiede, molto più dei documenti fiscali o contabili o anche dei rapidi verbali delle delibere comunali, la narrazione degli eventi e, quindi, una notevole attenzione alle forme di scrittura da parte dei diversi produttori.

* Il contributo è frutto della collaborazione scientifica tra gli autori; tuttavia, si precisa che il primo paragrafo è da attribuire a Didier Lett (Université Paris Cité, e-mail: didier.lett@wanadoo.fr), il secondo a Maela Carletti (Università di Macerata, *corresponding author*, e-mail: maela.carletti@unimc.it).

¹ M. Clanchy, *From Memory to Written Record, England 1066-1307*, Blackwell, Oxford-Cambridge 1993; A. Petrucci, *Writers and Readers in Medieval Italy. Studies in the History of Written Culture*, Yale University Press, New Haven-Londra 1995; H. Keller, *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Einführung zum Kolloquium*, in *Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. Keller, K. Grubmüller, N. Staubach, Fink, Monaco 1992, pp. 1-7; P. Bertrand, *Les écritures ordinaires. Sociologie d'un temps de révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 1250-1350)*, Éditions de la Sorbonne, Parigi 2015; É. Anheim, P. Chastang, *Les pratiques de l'écrit dans les sociétés médiévales (VI^e-XIII^e siècles)*, in «Médiévales», n. 56 (2009), pp. 5-10.

² Su questo concetto, si veda J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et Révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 153, 1995, 1, pp. 177-185, a proposito del saggio classico di P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La nuova Italia scientifica, Roma 1991 (riediz. Carocci, Roma 1998); inoltre, più recentemente, G. Francesconi, *Potere della scrittura e scritture del potere. Vent'anni dopo la révolution documentaire di J.-C. Maire Vigueur*, in *I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur. Percorsi storiografici*, a cura di M.T. Caciorgna, S. Carocci, A. Zorzi, Viella, Roma 2014, pp. 135-155.

Lo studio delle scritture giudiziarie solleva questioni che Jack Goody ha formulato in modo particolarmente efficace quando ha analizzato la parola scritta in termini di efficacia pratica, le forme materiali della scrittura e le conseguenze sociali, culturali e cognitive del suo impatto. Infatti, secondo le sue parole, «qualsiasi cambiamento nei sistemi di comunicazione ha necessariamente effetti importanti sul contenuto trasmesso»³. D'ora in poi, la scrittura non potrà più essere definita come un semplice strumento grafico destinato a trascrivere il pensiero o il discorso⁴. Tra ciò che si è svolto in tribunale e la traccia scritta, unica vestigia del passato per lo storico, avvengono tre operazioni: l'oratore espone (in modo più o meno spontaneo) le proprie parole, queste vengono registrate in un documento che mantiene una validità nel tempo e, infine, sono assemblate in una narrazione che comprende un inizio e una fine⁵.

In via preliminare, è importante collocare la storia degli studi relativi alle scritture giuridiche all'interno della storiografia della giustizia. Fino agli anni Settanta del Novecento, la storia della giustizia è rimasta appannaggio degli storici del diritto, interessati soprattutto alle istituzioni, alla procedura, ai tribunali e al ruolo dei giudici. Successivamente, nello spirito delle «Annales» e in relazione alla nascita di una storia sociale ed economica, attenta alla storia della collettività e delle categorie sociali, gli storici hanno iniziato ad applicare metodi quantitativi nello studio dei reati, delle persone coinvolte in reati gravi oppure degli emarginati⁶. Grazie alle influenze esercitate dall'antropologia storica e dalla storia delle mentalità, lo sguardo dello storico si è spostato verso la criminalità ordinaria, il più vicino possibile a coloro che erano soggetti alla legge⁷. Si comprese successivamente che nel tempo gli uomini hanno trovato molti modi di risolvere le controversie ai margini della giustizia (stra-

³ J. Goody, *La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage*, Bazin, Parigi 1979 (edizione originale, 1977), p. 46. Si può leggere anche Id., *La logique de l'écriture. Aux origines des sociétés humaines*, Armand Colin, Parigi 1986 (prima edizione 1986) e W. Ong, *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*, Methuen, Londra-New York 1982 (nuove ediz. 1997 e 2005); E. Havelock, *The Muse Learns to write. Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present*, Yale University Press, New Haven-Londra 1988, o R. Finnegan, *Literacy and Orality. Studies in the Technology of Communication*, Basil Blackwell, Oxford 1988.

⁴ Per gli effetti sociali, cognitivi e politici della formattazione grafica delle parole dei testimoni in quattro processi di canonizzazione del XIV secolo, si veda D. Lett, *La langue du témoin sous la plume du notaire: témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIV^e siècle*, in *L'Autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*, XXXIX^e congrès de la Shmesp, Publications de la Sorbonne, Parigi 2009, pp. 89-105.

⁵ A. Garapon, *Préface*, in *Récit et justice. France, Italie, Espagne, XIV^e-XIX^e siècles*, a cura di L. Faggion, C. Regina, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence 2014, p. 12.

⁶ B. Geremek, *Les Marginaux parisiens aux XIV^e et XV^e siècles*, Flammarion, Parigi 1976; Id., *La potence ou la pitié. L'Europe et les pauvres du Moyen-Age à nos jours*, Gallimard, Parigi 1987.

⁷ C. Gauvard, «De grace especial». *Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge*, Presses Universitaire de la Sorbonne, Parigi 1991, vol. II.

giudiziali) e che esistono grandi differenze tra le norme e le pratiche, dovute in parte all'arbitrio del giudice⁸. Pertanto, gli studiosi hanno iniziato a prestare attenzione alle strategie utilizzate dagli attori nei tribunali⁹, alle pratiche giudiziarie, al «consumo di giustizia»¹⁰, al *forum shopping* (la pratica di portare un caso davanti al tribunale che ha maggiori probabilità di ottenere un risarcimento) e alle attività del sistema giudiziario penale.

È sulla base di questo patrimonio di ricerche che gli storici hanno affinato le metodologie di ricerca nella critica della documentazione e stanno gradualmente prendendo coscienza dell'importanza della forma scritta e delle strategie narrative. La scrittura giudiziaria è il mezzo che ci permette di studiare i temi tradizionali legati alla giustizia (crimini, comportamenti in tribunale, condanne), ma è ormai diventata un oggetto di studio autonomo, con un proprio statuto ontologico. In altre parole, per lo storico il documento non è più un semplice serbatoio di informazioni, ma un oggetto di studio a sé stante. Questo cambiamento di paradigma deriva dal crescente interesse degli storici per la scrittura pragmatica, ordinaria e burocratica, le cosiddette «scritture grigie»¹¹: testimonianze, ancora, che potrebbero definirsi «di bassa intensità», nel senso che hanno una validità di breve durata (diversamente da diplomi, privilegi e statuti) e riguardano circostanze ben determinate, relative a casi specifici. Così, per esempio, se gli statuti sono testi solenni, prodotti per essere, se non definitivi, almeno conservati per tempi medi e lunghi, pur con precauzioni e rimaneggiamenti, le scritture ordinarie sono prima di tutto documenti di gestione della cosa pubblica, emessi dai comuni; sono in altri termini scritture destinate all'azione, a volte incombente e impellente, che racchiudono finalità performative. Dal punto di vista materiale, spesso risultano tracciate in grafie corsive piuttosto frettolose e non sempre si presentano in libri rilegati con copertine, ma in fascicoli rilegati provvisoriamente o carte sciolte. Queste caratteristiche conservative contrastano nettamente con il valore di sacralità attribuito ai privilegi concessi alle città o anche alla normativa delle città stesse (*libri iurium* e statuti, per esempio): ricopiati in preziosi volumi esibiti dalle autorità urbane, sono testi tracciati in grafie regolari e cu-

⁸ M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Giuffrè, Milano 1998.

⁹ *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Il mulino, Bologna 2001; *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi, École Française de Rome, Roma 2007; *I registri della giustizia penale nell'Italia comunale dei secoli XII-XV*, a cura di D. Lett, École Française de Rome, Roma 2020.

¹⁰ D.L. Smail, *The Consumption of Justice. Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Cornell University Press, Ithaca 2003.

¹¹ Su questi documenti di gestione ordinaria dell'amministrazione istituzionale, si veda *Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XII^e-XVII^e siècles)*, a cura di A. Fossier, J. Petitjean, C. Revest, École Française de Rome, Roma 2019.

rate esteticamente, non di rado arricchiti da miniature. Sappiamo però che la «rivoluzione documentaria» dell'Italia comunale ha conosciuto una delle sue più potenti espressioni anche attraverso le poche carte ripetitive dell'ordinaria amministrazione.

Gli studi sull'alto medioevo e sul medioevo centrale hanno dato origine a una grande quantità di ricerche sulla scrittura giudiziaria. In area carolingia (e in particolare nell'area della Loira), gli studi su *concordiae*, «notices de plaid» e «notices narratives» hanno messo in luce i legami tra pratiche documentarie e pratiche giudiziarie, tra scrittura, archivi e memoria¹². Per il tardo medioevo e la prima età moderna in Italia, va sottolineata l'importanza del lavoro collettivo scaturito dal colloquio tenutosi a Siena nel 2008, dedicato specificamente alla documentazione degli organi giudiziari¹³. In modo analogo, ma con una maggiore dimensione di storia sociale (in particolare sulla violenza e sul genere), abbiamo pubblicato un'opera collettiva risultante da un convegno internazionale sui registri della giustizia penale in Italia alla fine del medioevo¹⁴. In Francia, è stato anche pubblicato un lavoro collettivo, frutto di tre incontri scientifici tenutisi tra il 2009 e il 2013, che studia i legami tra diritto, giustizia e narrazione tra la fine del medioevo e il XIX secolo, e il modo in cui la giustizia mette in relazione un fatto tra verità e finzione¹⁵. Infine, va ricordato il colloquio internazionale tenutosi a Bordeaux nel settembre 2021 (non ancora pubblicato) dal titolo *Les écritures judiciaires. Formes et légitimités des actes de justice depuis le Moyen Âge*: adottando una cronologia molto ampia che va dal XII al XX secolo in un'area che comprende Francia, Borgogna, Paesi Bassi, Italia e Spagna, il volume si concentra sulla forma delle decisioni giuridiche e sui mezzi utilizzati dalle varie istituzioni statali o comunali per garantire l'accettazione o l'imposizione delle sentenze emesse e per legittimare le loro decisioni¹⁶.

¹² B. Lemesle, *Conflits et justice au Moyen Âge*, Presses universitaires de France, Parigi 2008; F. Bougard, *Ecrire le procès: le compte rendu judiciaire entre VIII^e et XI^e siècle*, in «Médiévales», n. 56 (2009), pp. 23-40; C. Senséby, *Des hommes, des écrits et des conflits aux XI^e et XII^e siècles dans l'espace ligérien*, in *L'autorité de l'écrit*, cit., pp. 175-187; L. Morelle, *Les chartes dans la gestion des conflits (France du Nord, XI^e – début XII^e siècle)*, in *Pratiques de l'écrit documentaire au XI^e siècle*, a cura di O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 155, 1997, 1, pp. 267-298; L. Verdon, *Les usages du récit dans l'archive judiciaire médiévale*, in *Récit et justice*, cit., pp. 17-24.

¹³ *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*, atti del convegno (Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2012.

¹⁴ *I registri*, cit.

¹⁵ *Récit et justice*, cit.

¹⁶ *Les écritures judiciaires. Formes et légitimités des actes de justice depuis le Moyen Âge*, Université Bordeaux-Montaigne, 14-17 septembre 2021, colloquio organizzato da Nathalie Callen-Grandhomme, Mathieu Soula e Martine Chargeat.

Queste nuove prospettive portano a nuove domande e a nuove aree di studio. Prima di tutto, per studiare le scritture giudiziarie, è necessario fare un lavoro di censimento della documentazione conservata negli archivi, che concorra a delineare la «geografia delle fonti» giudiziarie in un'ottica di comparazione. Nel 1989, Andrea Zorzi sottolineava la difficoltà di compilare un inventario delle fonti giuridiche per l'intera Italia comunale dati gli assetti politico-istituzionali ben diversificati delle numerose realtà urbane¹⁷. A ciò va aggiunto che taluni comuni, comprese le grandi città, hanno perduto tutta o gran parte della documentazione medievale: a Firenze, per esempio, ciò è accaduto a causa dell'incendio dell'archivio della camera del comune del 1343. Ad Arezzo, ancora, nulla si conserva anteriormente al 1384, anno nel quale il materiale documentario venne distrutto da un grave incendio. Nelle Marche, nessun *liber maleficiorum* si conserva ad Ancona: il locale archivio di Stato fu danneggiato, soprattutto, in seguito all'incendio del 1532 appiccato dalle truppe pontificie. L'archivio storico comunale di Camerino è stato bersagliato da traumatiche vicende cittadine, come i saccheggi del 1259 e del 1499 e il terremoto del 1799. Il recente sisma che ha colpito le Marche alla fine d'ottobre 2016 non permette più oggi di accedere e consultare le ricche fonti conservate a San Ginesio, San Severino e Tolentino. Per la realizzazione di un inventario complessivo si dispone di un parziale elenco di fonti archivistiche d'ambito giudiziario criminale, città per città (con datazione *a quo*), elaborato da Elena Maffei sulla scia della *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*¹⁸. Si tratta però di un inventario in gran parte basato su quanto conservato, appunto, negli archivi di Stato e quindi valido solo per le grandi città, mentre è noto che la maggiore parte dei *libri maleficiorum* non si trova presso gli archivi statali, ma in biblioteche e archivi comunali, che talora non garantiscono l'ottimale conservazione del materiale e la disponibilità di strumenti di accesso e ricerca adeguati, soprattutto di inventari ragionati. Un'ottima, ampia rassegna di fonti giudiziarie ci è stata recentemente offerta da Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli nel saggio dal titolo *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime*¹⁹. Cercare di stabilire una mappatura dei *libri maleficiorum* è senza dubbio un progetto ambizioso ma, d'altra parte, rappresenta un percorso obbligato per cogliere disuguaglianze o affinità tra le varie regioni.

Il nuovo interesse per le pratiche documentarie ci spinge a porci nuovi interrogativi: come e perché il documento sul quale stiamo lavorando è stato

¹⁷ A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo medioevo: studi e prospettive di ricerca*, in «Società e storia», n. 12 (1989), pp. 923-965.

¹⁸ E. Maffei, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2007, pp. 67-69.

¹⁹ A. Giorgi, S. Moscadelli, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'antico regime: ipotesi per un confronto*, in *La documentazione*, cit., pp. 37-121.

creato, in quali condizioni? A partire da quale periodo una comunità ricorre a uno specifico tipo di documento per registrare i casi della giustizia penale? Come è noto, i primi atti della giustizia criminale sono sparsi nei registri notarili oppure scritti in fogli sciolti; in seguito, con la «rivoluzione documentaria», progressivamente, i comuni dedicano a queste tipologie testimoniali libri specifici. Si assiste gradualmente, soprattutto a partire dalla creazione dei regimi popolari, alla separazione tra registri penali e registri civili, come conseguenza diretta della specializzazione degli organi giudiziari. Il confronto tra le diverse regioni dell'Italia comunale permette di cogliere punti comuni e differenze nella produzione e conservazione dei registri, nella procedura e nelle pratiche documentarie. In alcune regioni, tutte le fasi della procedura sono trascritte in un unico registro, che si sviluppa dunque dalla denuncia alla sentenza: è il caso di alcune città della Liguria, delle Marche e di Torino. In altre regioni, le fasi procedurali sono separate sul piano della scrittura, come in Toscana, a Perugia o a Bologna, dove si conserva un registro per la denuncia, un altro per la difesa, un altro ancora per le deposizioni dei testimoni e un ultimo per le sentenze (*libri accusationum, libri inquisitionum, libri condemnationum, libri sententiarum, libri deffensionum, libri testium*). Le differenze regionali nell'ambito della nostra documentazione penale vanno poste in relazione con il periodo considerato, con la dimensione della comunità (città, quasi-città, piccole città, *terre, castra*) e il loro grado di autonomia, oltre che con il livello di specializzazione degli uffici. Nelle città-stato, ancora nel Quattrocento, le capacità di «irradiazione» della dominante variano da una comunità all'altra, così come il *dominium*, che conosce differenti forme di affermazione²⁰. Quindi, esiste un legame stretto tra la rete urbana e il paesaggio documentario.

È necessario prestare la dovuta attenzione alle strutture documentarie, alla formattazione delle sentenze giudiziarie, analizzare cioè il documento dall'interno; indagare nel profondo l'articolato momento processuale, che costituisce una ricostruzione scritta del fatto, una narrazione (nella parte iniziale di un processo: la *relatio*). Tutte le informazioni di cui si dispone provengono da una fonte giudiziaria e dalle modalità di svolgimento del processo: quello che leggiamo è il risultato di un lungo *iter*, dalla denuncia all'ascolto della deposizione, alla scrittura finale. Va indagato l'*iter* redazionale del materiale giudiziario, i modi di costruzione di queste «narrative giudiziali», attraverso il passaggio dalla parola pronunciata in volgare alla resa formale e scritta della parola medesima, in lingua latina. Le formalità della procedura vengono applicate in modo ora più ora meno insistente, e sono segnalate, quasi sistematicamente, da un'indicazione grafica dei diversi segmenti della procedura

²⁰ G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Il mulino, Bologna 1991, pp. 18-21.

criminale: si tratta di una distinzione ottenuta non solo con la separazione fisica delle fasi stesse (ovvero ricorrendo a spazi lasciati in bianco tra due fasi oppure dopo la notazione della data, anche se il giorno è lo stesso, *dicta die*), ma anche con la segnalazione a margine di titoli ricorrenti, che propongono la denominazione, ossia i contenuti, di ciascun segmento: *inquisitio*, *narratio*, *intentio*, *incoatio*, *commissio-relatio citationis*, *comparitio*, *confessio*, *iuramentum*, *bampnum*, *promissio*, *licentia*, *monitio*, *relatio bampni*, *approbatio*, *terminus*.

Focalizzare la ricerca sulla scrittura richiede anche una particolare attenzione alla lingua, cioè al rapporto tra latino e volgare, tra parola scritta e parola parlata. Paolo Cammarosano ha sottolineato l'importanza di altre parti del testo, che potrebbero essere in volgare; precisa lo studioso: «le cedole di querela e le domande di grazia sovente sono in volgare, e una delle piste di cui disponiamo per conoscere fondi con atti giudiziari è proprio quella delle raccolte di testi di lingua»²¹. Possiamo aggiungere che, nei *libri maleficiorum* dell'Italia comunale, in testi redatti in latino, l'ingiuria verbale emerge quasi sempre in volgare dopo il *videlicet*, parola che svolge il ruolo delle nostre virgolette di apertura. Quanto al rapporto tra la parola scritta e quella parlata, dobbiamo sempre essere consapevoli che non abbiamo mai accesso alla “viva voce” delle persone che hanno parlato, ma solo a una trascrizione della loro parola per mano di un notaio, dopo tanti scambi verbali che sono persi per sempre²².

Un altro aspetto che è necessario indagare è il rapporto tra le scritture degli organi giudiziari e le altre scritture di natura pragmatica: fonti legislative, delibere consiliari, fonti finanziarie e fiscali; delibere di organi consiliari («riformanze»), registri fiscali, corrispondenze epistolari, registri giudiziari e altro. Le fonti della giustizia penale dei comuni o di uno Stato vanno necessariamente studiate all'interno della più vasta produzione documentaria in una visione che comprenda tutto il sistema documentario. Nei comuni italiani degli anni 1230-1250 si realizzò «un sistema di scritture [comunali] strettamente interconnesso»²³, che moltiplicò le possibilità per i vari corpi e ufficiali produttori di documenti di controllarsi a vicenda, favorendo spesso la conservazione di tutte le operazioni di scrittura in un luogo unico (per questa ragione i problemi legati all'archiviazione e alla conservazione dei *libri maleficiorum* rientrano pienamente nei nostri interessi di ricerca e studio). È dunque più

²¹ P. Cammarosano, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *La documentazione*, cit., p. 29.

²² Per una panoramica, si rimanda al dossier *L'oral et l'écrit*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Age en France et en Allemagne*, a cura di J.-C. Schmitt, O.G. Cexle, Éditions de la Sorbonne, Parigi 2002, pp. 127-169.

²³ L. Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, in «Società e storia», n. 98 (2002), p. 663.

che opportuno esaminare l'intensità, la natura e le forme di interconnessione tra i registri della giustizia penale e gli altri documenti emanati dalle autorità municipali²⁴.

2. In questo panorama, quanto mai articolato e vario, delle scritture giudiziarie, i contributi qui raccolti intendono offrire nuovi spunti di riflessione e approfondire alcune tendenze di ricerca. Sulla scia degli orientamenti storiografici evidenziati nelle pagine precedenti, nel lungo periodo che va dal pieno Duecento al XV secolo, si prendono in esame contesti storici e documentari diversi tra loro, con approcci e prospettive differenti, nel comune intento di delineare una «geografia delle fonti» più dettagliata, evidenziare punti di contatto e divergenze, individuare tendenze o, al contrario, situazioni atipiche. L'arco temporale preso in esame inizia con il XIII secolo, quando nella prassi delle scritture «burocratiche», testimoni delle pratiche ordinarie svolte in seno alle istituzioni in tema di giustizia e fiscalità – ma non solo –, si impone la documentazione in registro, con il passaggio dalla scrittura del procedimento in singoli atti autonomi e completi alla scrittura in serie su fascicoli²⁵. Si pone come termine ultimo il primo Cinquecento, quando l'avvento dei grandi tribunali e dei tribunali rotali cambia il contesto e i modi di produzione della documentazione giudiziaria. Esaminare la questione delle scritture giudiziarie prodotte in un arco di tempo così ampio significa, pertanto, affrontare un panorama vasto di processi documentari derivanti da forme politiche e sociali mutevoli, che si differenziano sul piano degli attori della documentazione, delle pratiche di scrittura e di registrazione, delle procedure giudiziarie e delle modalità di conservazione.

La vasta congerie dei *libri maleficiorum*, con distinzione o meno tra materia civile e criminale, presenta esiti documentari molteplici, in riferimento ad altrettanti fattori, che presuppongono prospettive di ricerca diverse ma fortemente correlate: *in primis*, lo *status* politico dell'istituzione da cui emanano (città dominante o soggetta, autorità laica o ecclesiastica, comune, signoria, principato); sul piano strutturale, la registrazione in un unico fascicolo dell'intero procedimento giudiziario o in fascicoli diversi per ciascuno dei momenti dell'*iter*; il rapporto di correlazione con altre scritture pragmatiche e seriali (scritture fiscali, statutarie, delibere consiliari); il ruolo dei notai/cancellieri, professionisti della scrittura e intermediari tra parola scritta e parlato.

²⁴ Come si è tentato di fare per gli statuti urbani: *Statuts communaux et circulations documentaires dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, a cura di D. Lett, Éditions de la Sorbonne Parigi 2018.

²⁵ Ancora attuale l'ampia panoramica fornita da A. Bartoli Langelì.

In un panorama di così marcata varietà, è possibile tuttavia ravvisare tendenze e punti di contatto. Alcuni dei contributi che si presentano in questa sede, sono accomunati dalla volontà di puntare l'attenzione su centri di medie (o piccole) dimensioni, ribaltando la prospettiva che mette al centro della ricerca le grandi città, che, anche grazie al riscontro su una documentazione più abbondante e accessibile, certamente più studiata, sono spesso state assunte a modello, un paradigma predominante, la chiave attraverso cui interpretare le vicende di ogni singola realtà.

Il contesto marchigiano, entro il quale si muovono le ricerche di Francesco Pirani e Luca Forconi, rappresenta un punto di osservazione privilegiato, caratterizzato da connotati spesso divergenti rispetto al più ampio contesto italiano: contrassegnato da pesanti perdite, affidato a una documentazione spesso dispersa e discontinua, è il portato di una frammentazione politica con evidenti ripercussioni anche sul piano della conservazione archivistica. Il particolare assetto geografico, politico, istituzionale delle Marche centromeridionali ha agevolato già in epoca medievale la comparsa di un consistente numero di nuclei di piccole e medie dimensioni, a discapito di grandi realtà urbane. Seppure a volte in lieve ritardo rispetto ad altre realtà dell'Italia centrosettentrionale, tali piccoli centri hanno tuttavia raggiunto una precisa identità politica e sociale²⁶. Un medioevo "altro", diverso e alternativo, che manifesta specifiche connotazioni nelle piccole ma autonome ed efficienti realtà che costellano le valli dell'Appennino marchigiano e questo tratto di costa adriatica. Un medioevo che necessita di essere studiato in relazione, e non in subordine, alla realtà italiana cui troppo spesso è stato raffrontato in un'ottica di periferia, come arretratezza e mancanza di originalità²⁷.

²⁶ Sulla nozione di "centri minori", si vedano *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo (San Miniato, 22-24 settembre 2016), a cura di F. Lattanzio, G.M. Varanini, Fup, Firenze 2018; F. Pirani, «*Multa notabilissima castra*». *I centri minori delle Marche*, in *ivi*, pp. 259-285; M.A. Ginatempo, *Vivere "a modo di città": i centri minori italiani nel basso Medioevo*, in *Città e campagna nel basso Medioevo. Studi sulla società italiana offerti dagli allievi a Giuliano Pinto*, Leo S. Olschki, Firenze 2014, pp. 1-30.

²⁷ Sulla particolare conformazione demica e istituzionale dell'area marchigiana, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di centri variamente connotati, città vescovili di lunga tradizione (Fermo, Ascoli Piceno, Camerino e Osimo), oppure di formazione più recente (Macerata e Recanati), ma anche di centri privi di sede vescovile, che non per questo si esprimono con meno vitalità a livello economico, sociale e politico (Fabriano), oppure *castra* (Cingoli o San Ginesio), si veda J.C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, Utet, Torino 1987. Parla di «policentrismo esasperato» G. Pinto, *Le città umbro-marchigiane*, in *Le città del Mediterraneo all'apogeo dello sviluppo medievale. Aspetti economici e sociali*, atti del diciottesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 18-21 maggio 2001), Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia 2003, p. 254; F. Pirani, *Governare il policentrismo: distretti, città e territori nelle Marche del tardo medioevo*, in «*Picenum seraphicum*», n. 36 (2022), pp. 123-154.

In questa direzione si muove la ricerca condotta da Francesco Pirani che, partendo dalla struttura di soli tre registri della seconda metà del Duecento, contenenti rispettivamente condanne, assoluzioni ed escussioni testimoniali, tenta l'arduo compito di ricostruire l'*iter* procedurale di un centro demico di medie dimensioni, privo di un vero e proprio contado, quale era la *terra* di Macerata, non ancora elevata a città. Pur con la cautela imposta dalla sporadicità della documentazione, si pone il duplice obiettivo di verificare il grado di allineamento di un centro minore alla prassi elaborata dalla cultura giuridica e di formulare alcune considerazioni di carattere sociale relative alle fattispecie di reati registrati e all'alta incidenza del ricorso al processo accusatorio, probabile sintomo di una fiducia del privato nei confronti del sistema giuridico comunale.

Ancora a un centro minore della Marca si riferisce il contributo di Luca Forconi che analizza una serie di registri fiscali della seconda metà del XIII secolo, conservati presso l'Archivio storico comunale di San Ginesio, al fine di delineare i connotati di una sorta di "economia della giustizia". Nel variegato panorama dei *castra* della Marca, quello di San Ginesio si era contraddistinto, insieme ad altri, per la precocità della formazione del comune di castello²⁸. Nel corso del XII secolo aveva esteso il suo territorio ai danni di piccoli castelli limitrofi con conseguente inurbamento di alcune famiglie signorili e di castellani, per poi subire, a partire dalla metà del XIII secolo, la sempre maggiore ingerenza nella gestione politica del comune, da parte di figure appartenenti alla signoria rurale dei Da Varano di Camerino; ingerenza, tuttavia, inizialmente non pressante e opprimente, che solo a partire dall'inizio del XIV secolo diventa una vera e propria egemonia politica²⁹. Riflesso e testimonianza della vivacità istituzionale del piccolo centro di San Ginesio è una documentazione che per quantità e altezza cronologica fa dell'Archivio storico del castello uno dei più ricchi delle Marche, soprattutto in relazione, cosa che qui interessa particolarmente, alla documentazione in registro, che conta un considerevole numero di esemplari risalenti già alla metà del Duecento, inspiegabilmente ancora poco studiati. Forconi dedica particolare attenzione a un esile fascicolo risalente al 1299, di cui fornisce anche l'edizione, in virtù delle

²⁸ Il «fenomeno, che si intensifica nel corso del secolo XIII [...] aveva avuto significative anticipazioni, almeno durante la seconda metà del secolo precedente, in quei centri – Fabriano, Matelica, Montecchio, Cingoli, San Ginesio – che assunsero un ruolo guida nell'ambito dei *castra* marchigiani, fornendo loro un modello di organizzazione economica e socio-politica, a sua volta mutuato dai comuni cittadini» (R. Bernacchia, *Incastellamento e distretti rurali nella Marca Anconitana (secoli X-XII)*, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2002, p. 277. A San Ginesio la prima attestazione dell'esistenza del comune, retto da consoli, risalirebbe al 1163 (*ibidem*, pp. 502-504).

²⁹ Sulla signoria dei Da Varano, si veda da ultimo F. Pirani, *Da Varano*, in *La signoria rurale nell'Italia del tardo Medioevo*, 5, *Censimento e quadri generali*, a cura di F. Del Tredici, Universitalia, Roma 2021, pp. 691-695. Per un quadro generale sulla signoria rurale nella Marca, si veda Pirani, *Marche centro-meridionali. Scheda di sintesi*, in *ibidem*, pp. 511-517.

informazioni relative ai reati compiuti dai colpevoli condannati al pagamento della pena pecuniaria. Seppur isolato nel panorama delle scritture giudiziarie dell'Archivio ginesino, il registro fornisce chiara testimonianza del rapporto di forte contiguità che necessariamente lega le scritture degli organi giudiziari con le altre scritture di natura pragmatica del comune.

Medesimo approccio rivela lo studio svolto da Marco Conti in relazione a una serie di registri fiscali del comune di Bologna, relativi all'attività degli ufficiali preposti al controllo della gestione del denaro pubblico, tra la fine del secolo XIII e la metà del XIV; una serie numericamente limitata e sporadica che, contrariamente al resto della documentazione bolognese, è stata poco studiata. Particolarmente interessante notare come la stretta correlazione tra le scritture prodotte tra i vari uffici del comune costituisca la chiave di lettura odierna, ma anche il fondamento dell'attività dei due giudici che, incaricati del recupero dei beni e delle proprietà del comune, svolsero una lunga e complessa indagine incrociata sui registri di introito ed esito di numerosi uffici, al fine di individuare gli illeciti commessi nell'arco di dieci anni dai funzionari bolognesi.

Come si è detto, un filo rosso unisce molti dei contributi che si pubblicano, nel momento in cui la ricerca è rivolta allo studio della documentazione prodotta in un centro minore, quale è anche il caso di Digione, municipio della Borgogna, oggetto degli studi effettuati da Maëliiss Nouvel e Rudi Beulant. Nello specifico, Beulant analizza la serie dei registri prodotta dall'ufficio del procuratore del comune, che nel corso del XV secolo acquisisce sempre maggiore importanza nell'amministrazione della giustizia. Attraverso un'analisi anche materiale dei registri, Beulant ricostruisce nel dettaglio le modalità di redazione e di uso (testimoniato da numerose annotazioni marginali posteriori), delinea i profili delle figure professionali coinvolte e ne esamina il contenuto relativo sia alla giustizia penale che civile, ricomponendo altresì la rete di relazioni con altre scritture e, infine, proponendo alcune ipotesi circa la loro conservazione a seguito della cessazione dell'incarico del procuratore.

Di diversa natura il saggio di Maëliiss Nouvel che, con un approccio di stringente attualità, studia 83 deposizioni di donne e bambine che denunciano uno stupro o un tentativo di stupro, datate tra il 1405 al 1486, proponendo una diversa lettura della divergenza tra i racconti forniti dalle donne adulte, maggiormente restie a raccontare l'atto sessuale subito, e dalle bambine, più esplicite e inclini a fornire dettagli, che la storiografia ha spesso interpretato come l'esito di una diversa disposizione psicologica. Nouvel, attraverso un'analisi dettagliata della struttura delle deposizioni nelle varie fasi della «chaîne d'écriture», del numero e della sequenza delle informazioni, nonché delle parole utilizzate, pone in primo piano il ruolo del notaio quale mediatore dello scritto che, attraverso una determinata griglia di interrogatorio, può condizionare la testimonianza.

Questa breve rassegna mostra come i contenuti che seguono rappresentino ulteriori tasselli di un panorama molto articolato, aggiungono nuove prospettive, informazioni su fonti inedite, riletture alla luce di nuove acquisizioni e, soprattutto, prospettano nuove linee di ricerca su molti aspetti ancora poco, se non affatto, studiati, suggeriscono intersezioni, parallelismi e discrepanze.